



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE A
PIANI DI INVESTIMENTO PREVISTI NELLA MISURA 411, Azione 5
ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 123 –
ACCRESIMENTO DEL VALORE AGGIUNGO DEI PRODOTTI AGRICOLI E
FORESTALI - ASSE 4 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Deliberazione Consiglio di Amministrazione
del GAL Appennino Bolognese n. 4 del 4 febbraio 2010**

G.A.L. Appennino Bolognese s.c.r.l.
Viale Silvani 6 – 40122 Bologna
www.bolognappennino.it
info@bolognappennino.it

CONTESTO GENERALE

Con il presente avviso il Gruppo di Azione Locale BolognAppennino (Gal BolognAppennino) da attuazione agli interventi previsti nella Misura 411, Azione 5 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato I del Trattato” del Piano di Azione Locale “Fare Squadra per l’Appennino Bolognese” 2007-2013 .

Il presente avviso definisce il contesto generale, i criteri e le procedure di attuazione della Misura 411.5 del PAL.

1. Riferimenti Normativi ed Amministrativi

- A. Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), iii), articolo 28, articolo 63, lettera a) e articolo 64 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- B. Reg.(CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005;
- C. Reg.(CE) n.1975/2006, recante modalità di applicazione del Reg.(CE)n.1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e condizionalità;
- D. Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 (di seguito P.S.R.);
- E. Programma Operativo Asse 4 approvato con delibera di Giunta RER n. 739 del 19/05/2008, modificato con delibera di Giunta RER n. 313 del 08/02/2010;
- F. Piano di Azione Locale (PAL) del Gal BolognAppennino approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 20/03/2009 e successivamente con determinazione dirigenziale RER n. 2439 del 27/03/2009;
- G. Programma Operativo 2009-2010 del PAL approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/05/2009 e con determinazione dirigenziale RER n. 5405 del 17/06/2009
- H. Programma Operativo Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, Azione 1 “Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato I del Trattato”.
- I. Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi” approvato dal MIPAAF.

2. Collegamento con la strategia dell’Asse e obiettivi operativi

Agire in maniera forte sul segmento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è presupposto indispensabile - stante la struttura del sistema agroalimentare regionale - per raggiungere l'obiettivo strategico dell’Asse 1, vale a dire creare reddito nel settore e concorrere alla crescita economica e sostenibile del territorio.

L’Azione partecipa inoltre alla priorità di sostenere aziende operanti in comparti produttivi in cui si verifica un calo di competitività e contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di Asse “Sostenere la razionalizzazione e l’innovazione dei processi nel segmento della trasformazione dei prodotti agricoli ” e “Consolidare e stabilizzare la redditività del settore agricolo”.

A tale riguardo si incentivano - in un'ottica di allargamento dei potenziali mercati - interventi finalizzati a qualificare le produzioni, anche agendo sul contenuto di servizi e

conoscenze associate ai singoli prodotti, ed interventi tesi ad aumentare la distintività e ad introdurre tecnologie innovative per contenere i costi e ridurre l'impatto ambientale.

L'azione concorre inoltre in modo incisivo all'obiettivo "Promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie", con interventi finalizzati al miglioramento delle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti e alla diffusione dell'innovazione orientata al mercato.

Infine, l'Azione promuove l'aggregazione delle produzioni e dell'offerta, l'integrazione dei soggetti operanti nell'ambito delle singole filiere, il concreto trasferimento di beneficio economico ai produttori di base.

Queste finalità sono articolate nei seguenti obiettivi operativi tesi ad incentivare:

- la remunerazione della materia prima ai produttori di base;
- la commercializzazione dei prodotti agricoli attraverso la sottoscrizione di contratti per l'integrazione di filiera;
- l'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- gli investimenti finalizzati ad aumentare le quote di esportazione dei prodotti agro-alimentari;
- gli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti agroindustriali;
- gli investimenti connessi al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche;
- gli investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti.

3. Dotazione finanziaria

Il presente Avviso pubblico è a valere su una quota di risorse destinate alla Misura 411 – Azione 5 pari a 500.000 Euro, comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale.

Il GAL mette a bando l'intero ammontare disponibile.

Le risorse non utilizzate potranno essere destinate alla stessa o ad altre azioni previste dal PAL.

4. Oggetto dell'intervento e procedure di attuazione

L'azione è rivolta alle imprese di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione per le aziende agricole che cedono la materia prima.

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sottoforma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto;
- riferiti ai settori individuati nel P.S.R. e nel P.A.L.

Il Gal BolognAppennino ha approvato il presente avviso con deliberazione n. 4 del 4 febbraio 2010. L'avviso viene pubblicato sul sito Internet del Gal:

www.bolognappennino.it

e viene inviato, ai Comuni del territorio di competenza e alla Provincia di Bologna, con richiesta di affissione negli albi pretori.

5. Localizzazione

I criteri e le modalità definite dal presente avviso pubblico sono validi ed operanti per l'intero territorio di competenza del GAL, fatte salve le aree di riferimento per gli specifici settori produttivi di riferimento.

Il territorio di competenza del GAL comprende interamente i territori dei seguenti Comuni: Borgo Tossignano, Camugnano, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Savigno, Vergato

e parzialmente i territori dei seguenti Comuni (l'inclusione avviene sulla base dei fogli catastali consultabili nella sezione "Comunicazioni" del sito www.bolognappennino.it):

Monte San Pietro, Pianoro, Sasso Marconi,

L'azienda è situata nel territorio del GAL e nell'area di ammissibilità del settore di appartenenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno del territorio di competenza del GAL e del settore di riferimento;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno territorio di competenza del GAL e del settore di riferimento.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE, la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento¹.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

6. Beneficiari

L'aiuto viene accordato alle imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca – e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

L'attività di commercializzazione e/o trasformazione non deve configurarsi quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse ad aiuto:

- microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni debbono ricorrere al momento della presentazione della domanda e debbono sussistere al momento della concessione dell'aiuto.

L'allegato A) al presente Avviso pubblico di Misura sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa.

7. Voci di spesa ammesse e tipologie di investimento

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisto di software;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- acquisto di brevetti e licenze;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare complessivamente il 12% degli investimenti materiali. Nel rispetto di tale limite la voce di spesa di cui all'ultimo alinea non può superare il 10% del costo complessivo del progetto.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;

- e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- f) investimenti finalizzati al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche;
- g) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica.

Gli investimenti di cui al punto e) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

Gli investimenti di cui al punto f), riguardanti l'utilizzo di rifiuti e/o sottoprodotti per finalità energetiche, devono essere funzionali ad attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti dell'Allegato I del Trattato, sia in entrata che in uscita, e l'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi.

8. Limiti e divieti

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta di prodotti di qualità quali definite al successivo punto 6.;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti di mera sostituzione intesi quali quelli identici od analoghi ad altri investimenti per cui in precedenza sia stato concesso, alla stessa impresa, un contributo ai sensi del Reg. (CE) 1257/99;
- gli investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda, fatti salvi quelli autorizzati ai sensi della deliberazione regionale n. 1002 del 2 luglio 2007.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- costruzione di strutture ed acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese non iscritte a cespiti;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;

- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

9. Settori di intervento

Nell'ambito dei settori e comparti di seguito elencati e nel rispetto delle esclusioni specificate, sono ammissibili solo gli investimenti relativi alla commercializzazione ed alla trasformazione di materie prime e di prodotti trasformati e commercializzati dal beneficiario inclusi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca.

SETTORE ORTOFRUTTA TRASFORMATA – Priorità 1

Il settore dell'ortofrutta trasformata, con localizzazione nell'intero territorio di competenza del GAL comprende i prodotti indicati all'articolo 47, comma 1, del Reg. (CE) 1182/2007, le patate ed i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione/trasformazione, purché compresi nell'Allegato I del Trattato.

Le attività concernenti la pulizia, il taglio, la pelatura, l'essiccazione ed il condizionamento del prodotto in vista della sua commercializzazione afferiscono esclusivamente al comparto del prodotto fresco.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (CE) 1698/05, il sostegno è accordato anche alle imprese aderenti ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007 o che svolgano esse stesse funzione di Organizzazione di Produttori, per investimenti relativi ad innovazioni sostanziali di processo e/o di prodotto purché la spesa ammissibile relativa all'intervento proposto sia superiore a 1.000.000 di Euro.

SETTORE LATTIERO CASEARIO – Priorità 2

Per quanto riguarda il settore lattiero caseario, le aree ammissibili comprendono i Comuni di:

Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monte San Pietro (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Monteveglio, Porretta Terme, Sasso Marconi (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Savigno, Vergato

Il sostegno è accordato a tutti i prodotti del settore con esclusione degli investimenti proposti da imprese - prime acquirenti nei confronti dei produttori di base - che non rispettano gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di quote latte, con particolare riguardo al regolare versamento del prelievo supplementare ed alla corretta contabilizzazione delle produzioni.

SETTORE CEREALICOLO BIOLOGICO – Priorità 3

(localizzazione: intero territorio di competenza del PAL)

Nessuna esclusione specifica.

SETTORE DELLE ERBE OFFICINALI – Priorità 4

(localizzazione: intero territorio di competenza del PAL)

Nessuna esclusione specifica.

SETTORE DELLA PATATA – Priorità 5

(localizzazione: comuni di Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Monte San Pietro (fogli catastali ammissibili cfr. PAL), Savigno, Vergato)

Il settore comprende le patate ed i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione/trasformazione, purché compresi nell'Allegato I del Trattato.

Le attività concernenti la pulizia, il taglio, la pelatura, l'essiccazione ed il condizionamento del prodotto in vista della sua commercializzazione afferiscono esclusivamente al comparto del prodotto fresco.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (CE) 1698/05, il sostegno è accordato anche alle imprese aderenti ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007 o che svolgano esse stesse funzione di Organizzazione di Produttori, per investimenti relativi ad innovazioni sostanziali di processo e/o di prodotto purché la spesa ammissibile relativa all'intervento proposto sia superiore a 1.000.000 di Euro.

10. Natura degli aiuti e suddivisione dei finanziamenti

L'aiuto finanziario sarà concesso sottoforma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile:

- a) 40% nel caso di progetti proposti da microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- b) 20% nel caso di progetti proposti da imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Nel caso in cui un soggetto con le caratteristiche di cui al punto a) acquisti la condizione di impresa intermedia successivamente alla domanda, il contributo richiesto verrà rideterminato - in sede di concessione - in funzione della minore intensità prevista per tale categoria di imprese.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

Al fine di garantire condizioni di accesso omogenee, nell'ambito dei diversi comparti di intervento, i finanziamenti disponibili nel periodo di validità del presente Avviso vengono destinati ai singoli settori o raggruppamenti nella seguente misura percentuale:

- Settore Ortofrutta trasformata 28%
- Settore Lattiero caseario 37%
- Settore Cereali biologici 19 %
- Settore Piante officinali 8%
- Settore Patate 8%

I progetti rivolti a più settori/comparti/raggruppamenti saranno attribuiti al settore/comparto/raggruppamento a cui è riconducibile la maggiore quota percentuale di investimento, calcolata sull'importo totale al netto della voce spese tecniche.

11. Importi minimi e massimi di progetto

Indipendentemente dall'impresa, i progetti dovranno avere una dimensione finanziaria minima di 100.000 Euro.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

L'importo massimo di investimento ammissibile è fissato in 1.250.000 Euro per investimenti proposti da micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ed a 2.500.000 Euro per investimenti proposti da imprese definite intermedie, imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei suddetti limiti massimi di spesa.

Indipendentemente dalla tipologia di impresa richiedente, l'importo minimo di investimento ammissibile ad aiuto è ridotto a 50.000 Euro (comprensivi delle voci di costo relative alle spese generali) nel caso di investimenti rivolti esclusivamente alla commercializzazione diretta di prodotti di qualità.

Per commercializzazione diretta si intende:

- l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese quali definite dall'articolo 1, comma 1094, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

I prodotti di qualità sono quelli definiti dalla Misura 132 del P.S.R. (riportati nell'Allegato B) e debbono rappresentare la prevalenza dei prodotti commercializzati cui l'investimento è dedicato.

Un progetto può riguardare uno o più stabilimenti. Non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento.

12. Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già definiti al punto 1. dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Avviso;
- b) dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base ubicati nell'area di competenza Gal. Inoltre quest'ultimi dovranno rappresentare la prevalenza dei produttori conferenti.

- c) dimostrare che l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa. La condizione si intende assoluta qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
 - aumento del fatturato dell'impresa;
 - aumento dei quantitativi di prodotti esportati (riferiti sia al mercato interno che extra CE);
 - consolidamento dell'occupazione;
 - ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un riutilizzo a tale fine di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale;
 - diminuzione dei costi unitari di produzione;
- d) dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
- e) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
- f) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
- b) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto e/o di coltivazione stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo, sono indicate nell'Allegato C) al presente Avviso pubblico;

- c) specifica relazione tecnico e/o economica;
- d) relazione relativa alle strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- e) permesso di costruire o documento rilasciato dal Comune comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà l'investimento.

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 31/2002 e successive modifiche, specifica dichiarazione in merito rilasciata da tecnico abilitato. Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante la contestuale disponibilità dell'immobile cui sono destinati;

- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:

- società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
- presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
- revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti.

13. Criteri di priorità

I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di cui al punto 6. del presente Avviso pubblico, verranno valutati utilizzando i seguenti criteri.

13.1 Tipologia dell'intervento

Questo parametro identifica la rispondenza dell'intervento proposto alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione definite per ciascun settore/comparto nella scheda di Misura del P.S.R..

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio, i singoli interventi si considerano riferiti a tipologie preferenziali quando la percentuale di investimenti riconducibili a una tipologia preferenziale è superiore al 60% del costo totale del progetto, al netto della voce spese generali. Un progetto può essere ricondotto ad un'unica tipologia preferenziale.

Il criterio ha un peso massimo di 30 punti ed è graduato nell'ambito di ciascun settore/comparto con riferimento alle singole tipologie individuate come preferenziali.

In relazione ai differenti settori o comparti, di seguito si riportano le tipologie d'intervento valutabili come prioritarie ed i pesi a ciascuna attribuiti.

ORTOFRUTTA TRASFORMATA – Priorità 1

(localizzazione: tutto il territorio del GAL)

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo: 22 punti;
- investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell'attività logistica: 26 punti;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività di trasformazione in particolare per ciò che riguarda il recupero e lo smaltimento dei sottoprodotti ed il corretto utilizzo della risorsa idrica: 24 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o caratteristiche intrinseche: 30 punti;
- investimenti che dimostrano di rafforzare una filiera locale (quando almeno il 50% della produzione è conferito da produttori del territorio di competenza del GAL BolognAppennino): 30 punti;
- investimenti che prevedono la realizzazione di laboratori ex novo per la trasformazione e commercializzazione di produzioni locali (almeno il 50% prodotto nel territorio di competenza del GAL BolognAppennino): 30 punti.

Gli ultimi tre punti sono tra loro alternativi.

SETTORE LATTIERO CASEARIO – Priorità 2

(localizzazione: comuni di Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monte San Pietro (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Monteveglio, Porretta Terme, Sasso Marconi (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Savigno, Vergato)

Sottosettore formaggi stagionati a denominazione d'origine protetta

Investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto (fase stagionatura): 20 punti;

- investimenti funzionali all'innovazione di processo finalizzata all'abbattimento dei costi di trasformazione: 24 punti;
- investimenti dedicati alla commercializzazione di prodotti confezionati ad elevata distintività: 28 punti;
- alternativo al precedente: investimenti che dimostrano di rafforzare una filiera locale (quando almeno il 50% della produzione è conferito da produttori del territorio di competenza del GAL BolognAppennino): 28 punti;
- investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento all'utilizzo delle panne: 26 punti;
- investimenti finalizzati ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispetto dell'ambiente e la convenienza economica: 18 punti.

In questo comparto è inoltre individuata, coerentemente all'obiettivo trasversale dell'aggregazione, l'ulteriore esigenza di ammodernamento e ristrutturazione:

- investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a condizione che la struttura

risultante abbia una capacità di lavorazione superiore alle 3.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75, e di 6.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in altre aree: 30 punti.

SETTORE CEREALICOLO BIOLOGICO – Priorità 3

(localizzazione: tutto il territorio del GAL)

- investimenti in innovazioni di processo, finalizzate a nuove richieste del mercato, al miglioramento della salubrità e della qualità del prodotto ed alla riduzione dell'impatto ambientale: 30 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità: 22 punti;
- investimenti per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture di stoccaggio: 24 punti.

SETTORE ERBE OFFICINALI – Priorità 4

(localizzazione: ammissibile in tutto il territorio di competenza del GAL con priorità nelle aree con problemi complessivi di sviluppo)

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative in funzione di una riduzione dell'impatto ambientale e/o di una riduzione dei costi: 24 punti;
- investimenti finalizzati ad incrementare il contenuto di servizi offerti a livello di singoli prodotti e/o all'introduzione di prodotti innovativi: 18 punti.
- investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di lavorazione, conservazione e confezionamento del prodotto: 28 punti
- alternativo al precedente: investimenti che dimostrano di rafforzare una filiera locale (quando almeno il 50% della produzione è conferito da produttori del territorio di competenza del GAL BolognAppennino: 28 punti

SETTORE DELLA PATATA – Priorità 5

(Area di riferimento: ammissibile nei Comuni di Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, aree ammissibili del Comune di Monte San Pietro , Savigno, Vergato. Priorità nei Comuni di: Castel d'Aiano, Gaggio Montano e Vergato)

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative in funzione di una riduzione dell'impatto ambientale e/o di una riduzione dei costi: 20 punti;
- investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell'attività logistica: 22 punti;
- investimenti finalizzati a razionalizzare e migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto: 25 punti;
- investimenti finalizzati ad incrementare il contenuto di servizi offerti a livello di singoli prodotti e/o all'introduzione di prodotti innovativi: 30 punti
- alternativo al precedente: investimenti che dimostrano di rafforzare una filiera locale (quando almeno il 50% della produzione è conferito da produttori del territorio di competenza del GAL BolognAppennino): 30 punti

SETTORI DI INTERVENTO (massimo 20 punti)

Punti 20	Progetti riferiti al settore dell'Ortofrutta trasformata
Punti 15	Progetti riferiti al settore Formaggi stagionati DOP
Punti 10	Progetti riferiti al settore dei Cereali prodotti con metodo biologico
Punti 5	Progetti riferiti al settore delle Piante officinali nei Comuni con problemi complessivi di sviluppo: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Vergato
Punti 4	Progetti riferiti al settore delle Piante officinali nei restanti Comuni del territorio di competenza del GAL: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castello di Serravalle, Fontanelice, Loiano, Marzabotto, Monterenzio, Monte San Pietro (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Monteveglio, Pianoro (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Sasso Marconi (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Savigno
Punti 2	Progetti riferiti al settore della Patata nei seguenti Comuni: Castel d'Aiano, Gaggio Montano e Vergato
Punti 1	Progetti riferiti al settore della Patata nei seguenti Comuni: Lizzano in Belvedere, Monte San Pietro (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Savigno

13.2 Priorità generali

Rappresentano una classe di priorità finalizzata a quantificare il livello di eccellenza dell'impresa richiedente e/o dell'investimento proposto.

In linea generale, si riferiscono a requisiti oggettivi e documentabili al momento della presentazione del progetto.

La classe ha un peso complessivo di 50 punti ed è suddivisa con riferimento ai singoli criteri e rispettivi pesi di seguito descritti.

13.2.a Integrazione di filiera

Il criterio e' riferito alle concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base ubicati nell'area di competenza del GAL.

Il criterio ha un peso massimo di 10 punti ed è applicato in funzione delle seguenti condizioni:

- 1) certezza di ritiro/acquisto del prodotto: 10 punti;
- 2) prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: 4 punti;
- 3) servizi offerti: 2 punti;
- 4) conferimenti/acquisti supportati da accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005: 5 punti;
- 5) contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale: 5 punti;
- 6) contratti stipulati con produttori di base singoli/associati o contratti di

acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli di base, avvallati dalle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola: 5 punti.

Le condizioni di cui ai punti 5) e 6) sono fra loro alternative.

Ciò premesso, la somma dei pesi attribuiti alle diverse condizioni non può superare il punteggio massimo di 10 punti attribuito al criterio.

13.2.b Innovazione tecnologica

Il criterio e' riferito alle caratteristiche intrinseche del progetto e quantifica i punti di forza dell'investimento proposto in funzione delle finalità enunciate nell'articolo 28 del Reg. (CE) 1698/2005.

Il criterio ha un peso di 10 punti ed è applicato ad interventi in cui la percentuale di investimenti finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di lavorazione/trasformazione sia superiore al 70% del costo totale al netto della voce spese generali.

13.2.c Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto ed ha un peso complessivo di 7 punti.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato.

- adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. (CE) 761/01 (EMAS): 2 punti;
- certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 1 punto;
- certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare: 2 punti;
- adesione alle normative UNI 10939/2001 certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare o certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: 1 punto;
- certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard): 1 punto.

13.2.d Vantaggi per l'occupazione

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività dell'impresa nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati con le parti sociali.

Il criterio ha un peso massimo di 3 punti.

Di seguito si riportano gli accordi valutabili ed il peso attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in funzione del progetto presentato: 2 punti;
- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in funzione del progetto presentato: 3 punti.

13.2.e Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute, certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007, ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

Nei settori "ortofrutticolo" e "cerealicolo" è data facoltà, in alternativa alla metodologia precedentemente esposta e su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di riferimento il quantitativo in valore assoluto di prodotti finiti certificati biologici lavorati o trasformati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, in base alla seguente ponderazione:

Settore ortofrutticolo:

- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate;
- 6 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 7.000 tonnellate;
- 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 7.000 e fino a 15.000 tonnellate;
- 10 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 15.000 tonnellate.

Settore cerealicolo:

- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate;
- 6 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 5.000 tonnellate;
- 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 5.000 e fino a 9.000 tonnellate;
- 10 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 9.000 tonnellate.

13.2.f Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni di seguito elencate ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono valutate:

- le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 (esclusa la tutela transitoria);
- le produzioni immesse sul mercato col marchio "Qualità Controllata" di cui alla Legge Regionale n. 28/1999.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni di qualità (0,1 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti sopra

specificati prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi, nonché sulla documentazione che l'impresa deve produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato D) del presente Avviso pubblico.

13.3 *Altre priorità da programma operativo 2009-2010 del PAL BolognAppennino*

Tematiche e investimenti prioritari:

- Punti 5 Progetti che dimostrano di rafforzare una filiera locale (quando almeno il 50% della produzione è conferito da produttori del territorio di competenza del GAL BolognAppennino);
- Punti 5 Progetti, nel settore dell'ortofrutta trasformata, che prevedono la realizzazione di laboratori ex novo per la trasformazione e commercializzazione di produzioni locali (almeno il 70% prodotto nel territorio di competenza del GAL BolognAppennino, comprovato dai contratti di fornitura allegati alla domanda);

14. Criteri di precedenza

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 8), verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- iniziative rivolte a stabilimenti ubicati in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/75/CEE;
- iniziative riconducibili alle specifiche preferenze settoriali di seguito dettagliate:
 - ortofrutticoli freschi e trasformati: investimenti proposti da imprese aderenti a Organizzazioni di Produttori (O.P.) di cui al Reg. (CE) n. 1182/2007 o che svolgano esse stesse ruolo di O.P.. Questo criterio è a sua volta graduato in funzione dei quantitativi di prodotto esportato dall'O.P di riferimento;
- iniziative dedicate a produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CE) 834/2007;
- iniziative dedicate a produzioni a Denominazione d'Origine riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 510/2006;
- iniziative proposte da imprese con maggior fatturato;
- iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di base;
- iniziative per le quali sono previsti investimenti riguardanti esclusivamente impianti, macchinari ed attrezzature, al netto della voce spese generali;
- iniziative per le quali è maggiore l'incidenza dei costi di investimento per impianti, macchinari ed attrezzature in termini percentuali calcolati al netto della voce spese generali.

In caso di ulteriore parità precederanno gli investimenti con maggiore importo di spesa ammissibile.

15. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento amministrativo: Dr. Claudio Ravaglia. Gal BolognAppennino, viale Silvani 6, 40122 Bologna, tel. 051 6598738, fax 051 6598670, e-mail: info@bolognappennino.it

16. Modalità di presentazione della domanda

16.1 Presentazione domande di aiuto

Coloro che intendono accedere agli aiuti previsti dalla misura 411 – Azione 5, dovranno presentare domanda di aiuto secondo le modalità procedurali definite da AGREA di cui al successivo punto 17.3

Si precisa che il fascicolo cartaceo della domanda va consegnato manualmente, entro le ore 12 del quinto giorno feriale successivo a quello di scadenza del bando, al Gal presso l'ufficio ubicato in Viale Silvani n. 6, Bologna.

16.2 Modalità di compilazione delle domande

Le domande relative alla Misura 411 – Azione 5 del PAL 2007-2013 (rif.to Misura 123 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna) potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo.
- 2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).
- 3) AGREA o la Regione Emilia Romagna per le sole misure ad aggiudicazione diretta (Monitoraggio e valutazione e similari che prevedono aggiudicazione diretta di incarichi di fornitura di beni e servizi).

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. 15/1997) vale quanto disposto dal regolamento regionale di attuazione n. 17 del 15/09/2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili

16.3 Modalità di presentazione delle domande

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- 1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOPPRESSO UN CAA: la domanda compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato

apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche SOP di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

- Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).
- La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema SOP di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati con consegna a mano all'ufficio del Gal ubicato in viale Silvani 6, Bologna entro le ore 12 del quinto giorno feriale successivo a quello di scadenza del bando
- I CAA potranno trasmettere domande al Gal solo se protocollate sul sistema SOP di AGREA. La ricezione da parte del Gal di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema SOP di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L'ENTE COMPETENTE: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”. Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente al Gal con consegna a mano all'ufficio del Gal ubicato in viale Silvani 6, Bologna (primo piano) entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando.

Il Gal apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati e insieme i fascicoli saranno trasmessi, nei tempi sopra indicati al Responsabile del Procedimento.

In relazione alle scadenze indicate nel bando o nell'atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall'“Utente Internet” coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dal Gal.

Il Gal registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione “protocollo manuale”.

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di ricevimento dell'istanza corrisponde con:

- data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione nel caso di scelta della modalità: “PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA”
- data di ricezione presso il Gal, nel caso di scelta della modalità: “PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L'ENTE COMPETENTE”

16.4 Casi di non ricevibilità

Qualora pervengano domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo
- compilate da “Utenti Internet” solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”)
- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”)

Tali domande saranno dichiarate non ricevibili e il Gal comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego. Entro i termini di scadenza dei bandi o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

16.5 Istruzioni per la compilazione

AGREA e il Gal non effettuano servizi di assistenza alla compilazione delle domande.

Sul sito Internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP, per tutte le misure del P.S.R. che vengono via via attivate.

Per problemi di accesso al sistema o di reperibilità dei documenti citati nella presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 – 5274940 – 5274970.

16.6 Finalità di presentazione delle domande

Le presenti disposizioni valgono per tutte le tipologie di domanda e per tutte le finalità di presentazione. A titolo esemplificativo le principali declinazioni vengono di seguito sommariamente riassunte:

Tipologia	Finalità
Domanda di AIUTO	adesione
	rettifica
	variante
Domanda di PAGAMENTO	anticipo
	saldo
	pagamento unico

16.7 Domande presentate da beneficiari fuori regione

I beneficiari con sede legale fuori dalla regione Emilia-Romagna e che hanno costituito il fascicolo aziendale presso un CAA della regione di competenza, ma che hanno terreni ricadenti in regione Emilia-Romagna, qualora intendano presentare domande per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, dovranno recarsi presso un CAA dell'Emilia-Romagna che effettuerà lo scarico del fascicolo dal portale SIAN all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole.

Tale funzione permette di visualizzare in Anagrafe le caratteristiche anagrafiche e territoriali del beneficiario in oggetto. Successivamente il CAA richiederà alla Regione Emilia-Romagna di poter gestire il soggetto in Anagrafe, in modo da effettuare le integrazioni necessarie alle informazioni presenti nel sistema (dati territoriali, consistenza zootecnica e produzioni di qualità).

Le disposizioni di cui al presente punto hanno come riferimento la vigente Procedura Operativa Generale per la presentazione delle domande – P.S.R. 2007 – 2013 – Reg. (Ce) 1698/05 (approvata da AGREA con Determina n. 4355 del 18/04/08 integrata dalla Determina n. 7512 del 27/06/2008) e successive modifiche ed integrazioni.

16.8 Termini di presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande di contributo sono così definiti:

protocollo S.O.P. entro il giorno 8 luglio 2010

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie da approvarsi con atto formale entro il giorno 6 ottobre 2010

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato, domenica o altro giorno festivo, le scadenze stesse sono di fatto prorogate al primo giorno lavorativo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse ai fini dell'accesso agli aiuti disposti dal presente Avviso pubblico.

All'atto della presentazione le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) schede di misura relative agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento (allegati 4/A, 4/B);
- 2) delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
 - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;

- 3) bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, completo delle relazioni di corredo. Per le imprese individuali e le società di persone è necessario allegare anche copia della denuncia dei redditi. Nel caso di imprese di recente costituzione, che non dispongano ancora di bilancio approvato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante tale condizione;
- 4) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;
- 6) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'area e/o dell'immobile su cui insiste l'investimento (da produrre anche nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti macchinari ed attrezzature);
- 7) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico estimativo analitico, disegni, layout e preventivi. Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:
 - per le spese relative alle sistemazioni esterne ed alle opere edili ed affini propriamente dette (entrambe a misura), si dovrà applicare il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e consultabile sul sito - www.regione.emilia-romagna.it. Per le voci non contemplate dovrà essere fornita una specifica analisi del prezzo applicato;
 - tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell'intervento;
 - opere a preventivo (opere edili ed affini complementari; strutture prefabbricate; impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.; macchinari; attrezzature; impianti specifici; investimenti immateriali): il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre diverse imprese fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione

del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato E);

- 8) permesso di costruire o documento rilasciato dal Comune comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà l'investimento. Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 31/2002 e successive modifiche, specifica dichiarazione in merito rilasciata dal tecnico progettista. Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante circa l'attuale disponibilità dell'immobile cui sono destinate;
- 9) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto e/o di coltivazione stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo contenute nell'Allegato C) al presente Avviso pubblico;

- 10) relazione relativa alle strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- 11) relazione tecnico e/o economica che dimostri come l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa in funzione del raggiungimento di una o più delle condizioni riportate al punto 7, lettera c);
- 12) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene all'operatività nell'ambito di una filiera locale (Allegato F)

E' facoltà del richiedente avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa".

I soggetti che propongono investimenti nel settore ortofrutticolo (prodotti freschi e trasformati) dovranno produrre in alternativa una delle seguenti specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante:

- che l'impresa aderisce ad una Organizzazione di Produttori (O.P.) riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007 (specificando quale) e che l'investimento proposto è coerente con gli obiettivi e le azioni previste nel Programma Operativo presentato

dall'Organizzazione di appartenenza. Detta dichiarazione deve essere controfirmata dal Legale Rappresentante dell'O.P.;

- che l'impresa svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori;
- che l'impresa non aderisce a nessuna Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007 e che non svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori.

I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario e siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base dovranno produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante:

- che l'impresa risulta iscritta all'albo regionale acquirenti per la gestione delle quote latte con l'indicazione specifica della Regione, del numero di iscrizione e della data di riconoscimento;
- che l'impresa svolge la propria attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di quote latte, con particolare riguardo al regolare versamento del prelievo supplementare ed alla corretta contabilizzazione delle produzioni.

I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario e non siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base dovranno produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante tale condizione.

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza riportati al punto 8. secondo le modalità di cui all'Allegato D).

Il Gal si riserva la facoltà di richiedere formalmente eventuale documentazione necessaria ai fini della verifica dell'ammissibilità delle istanze. In tale ipotesi, le integrazioni dovranno essere prodotte entro quindici giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Avviso pubblico.

Non è ammesso produrre o perfezionare documentazione finalizzata all'attribuzione dei punteggi di priorità di cui al punto 8., successivamente alla data di presentazione della domanda.

AGREA effettuerà controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande su un campione di almeno il 5% delle stesse.

17. Modalità e tempi dell'istruttoria

Nell'ambito della gestione del PAL, per la misura del presente bando, è stato individuato Claudio Ravaglia, Direttore del Gal BolognAppennino, con sede in Viale Silvani 6, 40122 Bologna (BO), Tel 051-6598738 Fax 051 6598670 e-mail: info@bolognappennino.it, in qualità di responsabile del procedimento e per l'accesso agli atti.

L'ufficio competente per l'istruttoria e per l'accesso degli atti è presso il Gal BolognAppennino, tel 051-6598738 e-mail info@bolognappennino.it

La graduatoria delle domande ammesse in sede di istruttoria, in quanto presentate da imprese in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico, sarà formata tenendo conto dei criteri di priorità definiti al punto 13.

Un Gruppo di istruttoria composto da Responsabile del Procedimento, e due tecnici istruttori predispone l'elenco delle domande di aiuto ammesse al finanziamento, ammissibili non finanziate, non ammissibili.

Per ognuna delle domande non ammissibili, il Gruppo di istruttoria indica la motivazione del non accoglimento.

Il Gruppo di istruttoria formula la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili per ciascun settore/comparto/raggruppamento, il relativo importo massimo di spesa ammissibile nonché l'ammontare massimo del contributo concedibile.

Spetta al Consiglio di Amministrazione del Gal provvedere all'approvazione delle graduatorie. Nel medesimo atto verranno indicate le domande escluse.

La graduatoria resta in vigore fino a 180 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL.

Per quanto non espressamente indicato, al procedimento istruttorio di applicano le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

18. Utilizzo delle graduatorie e modalità di concessione ed erogazione del contributo pubblico

I progetti inseriti nelle graduatorie settoriali di merito verranno finanziati nell'ordine delle graduatorie stesse fino ad esaurimento delle risorse per ciascuna disponibili.

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce dei beneficiari verranno utilizzate nell'ambito delle singole graduatorie settoriali in cui si sono verificate.

Qualora nell'ambito delle singole graduatorie settoriali si rendano disponibili finanziamenti residui derivanti da:

- graduatoria che non copra tutte le risorse ad essa assegnate,
- residue disponibilità che non coprano almeno il 50% del fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile nell'ambito della graduatoria,

dette risorse saranno destinate al settore avente il maggior numero di domande non soddisfatte, calcolate in termini di investimento complessivo.

Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti verranno invitate ad integrare la domanda con la seguente documentazione:

- 1) permesso di costruire (se necessario e non presentato all'atto della domanda);

- 2) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata. Tale certificato deve essere emesso dalla C.C.I.A.A. utilizzando il sistema informativo della Prefettura di Roma (dicitura antimafia);
- 3) dichiarazione rilasciata in alternativa da:
 - società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro, nei rimanenti casi.La dichiarazione dovrà attestare:
 - a) che l'impresa non è in stato di insolvenza, né sottoposta a procedure concorsuali;
 - b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economico/finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
 - c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente le proprie obbligazioni;
 - d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che ne possano pregiudicare il regolare funzionamento;
 - e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondano ai requisiti dei punti precedenti.
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati;
- 5) certificazione rilasciata dall'Organismo di Controllo autorizzato comprovante il possesso dei titoli di priorità di cui ai punti 8.3.e e 8.3.f se siano stati dichiarati al momento della presentazione della domanda.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro sessanta giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto del suddetto termine l'impresa beneficiaria decadrà dalla possibilità di accedere ai benefici previsti.

La documentazione prodotta sarà sottoposta all'esame del Gruppo di valutazione per confermare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio di merito attribuito in sede di esame preliminare, ovvero per ridefinire tale punteggio e la conseguente posizione in graduatoria. In tale fase, si procederà ulteriormente alla verifica della dimensione dell'impresa in funzione del mantenimento del requisito di accesso e dell'eventuale rimodulazione del contributo concedibile.

Successivamente, il dirigente competente provvederà, con propri atti formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto. Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali, viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

L'erogazione del contributo - da parte dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna - potrà avvenire, successivamente

all'esecutività dell'atto di concessione, secondo le modalità procedurali ed utilizzando la specifica modulistica predisposta da AGREA medesima.

Il soggetto beneficiario ha la possibilità di richiedere l'erogazione di un'anticipazione, pari al 20% del contributo concesso, ad avvenuto inizio dei lavori, previa presentazione di apposita istanza supportata da garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore rilasciata da soggetti autorizzati.

Per le concessioni intervenute nel 2010, in rispondenza a quanto previsto dal Reg. CE 1974/2006, art. 56 paragrafo 2, primo comma come modificato dal Reg. CE 363/2009 la percentuale di anticipazione potrà essere elevata al 50 % del contributo concesso, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 522/2009.

La garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato, avere validità per l'intera durata dei lavori ed avrà efficacia fino a quando non venga rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e sarà oggetto di richiesta di conferma di validità alla Direzione Generale dell'Istituto garante. Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

Ad avvenuta realizzazione dei lavori, il soggetto beneficiario dovrà richiedere - secondo le modalità definite nell'atto di concessione ed attraverso domanda di pagamento - il saldo del contributo, ovvero minor somma. L'erogazione da parte di AGREA avverrà subordinatamente all'esecuzione dei dovuti controlli previo accertamento dell'esecuzione delle opere ed approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerenti i lavori effettuati.

19. Tempi di esecuzione dei lavori

I lavori relativi all'investimento approvato dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di notifica dell'atto dirigenziale di concessione del contributo. Il Gal potrà concedere proroghe a detti termini non superiori a 180 giorni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, della L.R. 15/1997.

Il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione dell'investimento comporta la revoca del contributo, anche se in parte già erogato.

20. Varianti

Le imprese beneficiarie devono preventivamente richiedere al Gal l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti presentati, pena la decadenza dagli aiuti previsti.

A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al progetto:

- cambiamento di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.

Il Gal si riserva di autorizzare, con atto formale del dirigente competente, le richieste di varianti in funzione della loro ammissibilità e subordinatamente alla verifica che la modifica proposta non incida sulla graduatoria di merito rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso. Ciò premesso, di norma, non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso in sede istruttoria.

21. Incompatibilità e vincoli

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. 15/1997 e dall'art. 31, comma 2, del Reg. (CE) 1975/2006.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili ed impianti fissi e quinquennale per ogni altro bene. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene idoneamente documentata.

Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire l'applicazione ed il mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i produttori agricoli di base, che hanno costituito condizione di ammissibilità ai fini dell'accesso ai benefici in oggetto, nei tre anni successivi all'ultimazione dell'investimento identificata con la data del verbale di accertamento finale di regolare esecuzione del progetto.

22. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 16) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Avviso pubblico;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/1997:

- al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa,
- all'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, nonché alla segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori, è equiparata al non rispetto dei termini di realizzazione fissati e alla violazione di specifiche prescrizioni - di cui all'art. 18, lettere a) e d), della L.R. 15/1997 - e comporta, oltre alla revoca del contributo ed all'eventuale recupero di somme percepite a titolo di acconto, l'applicazione delle sanzioni precedentemente indicate.

23. Controlli

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento e i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

Tutti i controlli saranno svolti secondo le modalità definite da AGREA.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto di quanto disposto con il presente Avviso Pubblico.

24. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Avviso Pubblico si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”

DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005

MICROIMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati < 10 (ULA)
- 2) Fatturato annuo $\leq$ 2 Meuro

oppure

- 2) Totale di bilancio $\leq$ 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati (ULA) ≥ 10 e < 50
- 2) Fatturato annuo $> 2 \leq 10$ Meuro

oppure

- 2) Totale di bilancio > 2 e ≤ 10 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i

dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) $N. \text{ Occupati (ULA)} \geq 50 \text{ e } < 250$
- 2) $\text{Fatturato annuo} > 10 \leq 50 \text{ Meuro}$

oppure

- 2) $\text{Totale di bilancio} > 10 \text{ e } \leq 43 \text{ Meuro}$

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il

calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

(*) – $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) – $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente **si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti**, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il

collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA INTERMEDIA

La definizione di impresa intermedia trova supporto esclusivamente al comma 3) dell'articolo 28 del Reg. (CE) 1698/2005.

Le imprese intermedie rappresentano una categoria di grandi imprese che soddisfano **in alternativa** una delle seguenti condizioni:

- N. Occupati (ULA) ≥ 250 e < 750
- Fatturato annuo ≥ 50 Meuro < 200 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, **può essere preso a riferimento solo il parametro degli occupati.**

Il rispetto del parametro preso a riferimento deve seguire la stessa metodologia fissata nel D.M. 18/04/2005 per le imprese di dimensione minore.

ELENCO PRODOTTI DI QUALITA'

1. Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e destinati al consumo umano.
2. Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 509/2006:
Parmigiano-Reggiano DOP, Grana padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di Modena DOP, Culatello di Zibello DOP, Coppa piacentina DOP, Salame piacentino DOP, Pancetta piacentina DOP, Mortadella Bologna IGP, Zampone Modena IGP, Cotechino Modena IGP, Salamini italiani alla cacciatora DOP, Olio Brisighella DOP, Olio Colline di Romagna DOP, Fungo di Borgotaro IGP, Marrone di Castel del Rio IGP, Scalogno di Romagna IGP, Pera dell'Emilia-Romagna IGP, Pesca e nettarina di Romagna IGP, Asparago verde di Altedo

IGP, Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP.
3. Vini DOCG e DOC riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1493/99, Titolo IV
DOCG: Albana di Romagna;
DOC: Sangiovese di Romagna, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa croce, Lambrusco di Sorbara, Trebbiano di Romagna, Colli Bolognesi, Colli di Parma, Colli Piacentini, Cagnina di Romagna, Pagadebit di Romagna, Bosco Eliceo, Romagna Albana spumante, Reggiano, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e di Canossa, Colli d'Imola, Colli di Faenza, Reno, Colli Romagna centrale, Colli Bolognesi classico Pignoletto.
4. Produzioni a marchio Qualità Controllata Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.)
Specie orticole: aglio, asparago, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicorie, cipolla, cocomero, indivia riccia, indivia scarola, fagiolino, fagiolo, finocchio, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa in coltura protetta, pomodoro da pieno campo, ravanella, sedano, spinacio, zucca, zucchino.
Specie frutticole: actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, fragola, kaki, melo, olivo da olio, pesco, pero, susino, vite.
Cereali: grano duro, grano tenero, orzo, riso.
Produzioni zootecniche: carne di bovini di razza romagnola, carne di suino pesante, carne cunicola, carne di bovini di razza limousine, carne ovina di agnellone e castrato, uova da consumo fresco.
Altri prodotti: miele, funghi (champignon).

CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale, devono essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto.

La percentuale del 75% è riferita alla materia prima utilizzata nella situazione pre-investimento. Nel caso il progetto proposto comporti un aumento di materia prima lavorata, la concessione dell'aiuto è subordinata all'adeguamento a tale percentuale dei quantitativi di materia prima coperta da contratti ad investimento ultimato.

I contratti devono essere efficaci alla data di presentazione della domanda e sottoscritti da entrambi i contraenti.

Nel caso di investimenti ex novo - proposti da imprese di nuova costituzione o rivolti a produzioni non inserite negli attuali cicli di lavorazione - sono ammessi contratti con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda ed identificata in quella in cui è prevista l'entrata in produzione dell'investimento.

I contratti devono riportare un prezzo di acquisto definito ed espresso in Euro; non sono ammissibili contratti riportanti diciture generiche quali, ad esempio, "miglior prezzo di mercato".

Il periodo di validità del contratto deve essere individuato da date esplicite, ciò vale anche nel caso di clausole di tacito rinnovo.

Le imprese che risultano beneficiarie dell'aiuto hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche e/o variazioni ai contratti in essere e di fornire tempestivamente la documentazione attestante il rinnovo.

E' contemplata l'eventualità di sostituire il fornitore nel corso del periodo di validità dei contratti, e di modificare riferimenti e/o clausole purché le modifiche non comportino l'introduzione di elementi peggiorativi rispetto a quanto originariamente pattuito.

Di seguito si riporta una traccia riferita ad un contratto stipulato con produttori agricoli di base singoli o associati.

Nel caso il richiedente stipuli contratti con altre imprese di commercializzazione o trasformazione, queste ultime dovranno allegare l'elenco identificativo dei produttori agricoli di base fornitori della materia prima (denominazione azienda, C.F./CUAA), specificando la ricaduta di cui beneficiano.

Nel caso di contratti di coltivazione dovranno essere individuate anche le superfici (mappali catastali) destinate alla coltivazione.

Si specifica che la traccia non ha carattere di testo vincolante ed è proposta al solo scopo di evidenziare i dati e le clausole obbligatori.

CONTRATTO DI FORNITURA

Fra _____ (produttore agricolo) _____
e _____ (richiedente del contributo) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (Azienda agricola fornitrice della materia prima) _____
con sede legale in _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

E

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (impresa richiedente del contributo) _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

SI OBBLIGANO RISPETTIVAMENTE

Articolo 1

Obblighi del fornitore

- (la parte fornitrice) si impegna a fornire la seguente quantità di materia prima:

Articolo 2

Obblighi dell'acquirente

- (la parte acquirente) si impegna a ritirare la materia prima sopracitata;

Articolo 3

Prezzo

- Il prezzo di acquisto della materia prima viene concordato in Euro _____
(indicare se viene riconosciuto una maggiorazione del prezzo in funzione di oggettivi
e verificabili parametri qualitativi);

Articolo 4

Durata

- Il presente contratto ha validità per il periodo dal _____ al _____

Eventuale articolo riferito a specifici servizi offerti dall'acquirente al fornitore

Ulteriori clausole (ritardi nella fornitura, penali, responsabilità per inadempimento, controversie tra le parti, clausole vessatorie, ecc.)

Luogo _____, data _____

IL VENDITORE

L'ACQUIRENTE

(Doppia firma in caso di clausole vessatorie)

**METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELLE PRIORITÀ E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al punto 8 “Criteri di priorità”:

8.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il punteggio è attribuibile a progetti in cui la quota di investimenti finalizzata alla tipologia preferenziale sia superiore al 60% del costo totale del progetto, al netto della voce spese generali.

E' necessario specificare il settore o il comparto cui l'investimento è rivolto e la tipologia preferenziale attribuita. Nel caso l'investimento coinvolga più settori/comparti, dovrà essere ricondotto a quello interessato dalla maggiore quota di investimenti. Un progetto può essere ricondotto ad un'unica tipologia preferenziale. Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. La quota di investimento da rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al fine del calcolo della percentuale è data dalla somma delle singole voci specificatamente ed oggettivamente ascrivibili alla tipologia prioritaria. Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente riconducibile alla predetta tipologia occorre produrre una specifica disaggregazione della voce. A supporto della metodologia precedentemente esposta, occorre produrre una breve nota tecnica che specifichi la priorità cui si ritiene di accedere, evidenzii eventuali condizioni cui la priorità è subordinata (es. filiera di prodotto identificata ai sensi di specifici regolamenti, provenienza della materia prima certificata, ecc.) ed uno schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del caso, dettagliate le voci di spesa ed i relativi costi, che concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo percentuale.

8.2 PRIORITA' TERRITORIALE

Questo parametro premia l'ubicazione dell'intervento proposto rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore/comparto nella scheda di Misura del P.S.R. di seguito riportata.

Ai fini dell'utilizzo e dell'attribuzione del criterio verrà considerata l'ubicazione dello stabilimento in cui l'intervento è destinato ad essere realizzato.

Nel caso di investimenti rivolti a più impianti il punteggio sarà attribuito rapportando il peso dell'area su cui è ubicato il singolo impianto alla quota di investimento destinata all'impianto medesimo e sommando i valori così ottenuti.

Il criterio non potrà essere utilizzato nel caso di progetti rivolti ad impianti ubicati in aree non individuate come prioritarie per il settore.

Tabella priorità territoriali

	Pianura occidentale	Pianura centrale	Pianura orientale	Collina Occidentale	Collina centrale	Collina orientale	Montagna occidentale	Montagna centrale	Montagna orientale
Cereali	xx	xxx	xxx						
Oleo proteaginose	x	xx	xx						
Ortaggi freschi e patate		xxx	xxx						
Frutta fresca	xx	xx	xxx	Xx	x	xxx			
Ortofrutta e patate trasformati	xxx	xxx	xx						
Vitivinicolo	xx	xx	xx	Xxx	xxx	xxx			
Colture Sementiere			xxx			x			
Forestazione produttiva				Xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx
Colture foraggere	x	xx	xxx						
Carni bovine	xxx	xx	xx						
Carni suine	xxx	xx	xx	Xxx			xxx		
Carni avicole		xx	xxx			xx			xx
Latte alimentare e latticini freschi	xx	xxx		Xx	xxx		xx	xxx	
Formaggi stagionati DOP	xx	xx		xxx	xxx		xxx	xxx	
Uova		xxx	xxx		x	x		x	x

Legenda

Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa	Non prioritario
xxx	xx	x	

Fascia Altimetrica

- Pianura: altitudine < 100 m.s.l.m
- Collina: altitudine $\geq$ 100 m.s.l.m < 600 m.l.s
- Montagna: altitudine $\geq$ 600 m.s.l.m.

Aree

- Area Occidentale: territori della provincia di: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena.
- Area Centrale: territori della provincia di Bologna e della provincia di Ferrara relativamente ai comuni di Bondeno, Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda.
- Area Orientale: territori della provincia di Ferrara relativamente ai comuni non compresi nell'area centrale e territori delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

8.3.a INTEGRAZIONE DI FILIERA

Il criterio premia le concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base in relazione alla dimostrazione delle seguenti condizioni.

- 1) Certezza di ritiro/acquisto del prodotto: il punteggio è attribuito nel caso di imprese che associano produttori di base quali cooperative o consorzi e che siano a mutualità prevalente. La dimostrazione è data dallo statuto o regolamento da cui risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci e dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario approvato.
- 2) Prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: il punteggio è riferito al contenuto dei contratti ed è attribuito in presenza di clausole di acquisto che prevedano maggiorazioni al prezzo di base garantito nel caso di materia prima rispondente a specifici parametri qualitativi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia coperta da tali tipi di contratti.
- 3) Servizi offerti: il punteggio è attribuito nel caso l'impresa acquirente dimostri di fornire servizi oggettivi e verificabili (es. assistenza tecnica, controlli sui prodotti, ecc) ai produttori di base da cui acquista la materia prima. La fornitura di servizi può essere comprovata da specifiche clausole inserite nei contratti o da accordi separati, riferiti ai contratti stessi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia connessa a specifici servizi.
- 4) Conferimenti/acquisti supportati da accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005: il punteggio è riferito a contratti stipulati con riferimento ad accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 ed è attribuito nel caso il contenuto del contratto faccia specifico riferimento ad uno dei suddetti accordi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.
- 5) Contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale: il punteggio è riferito a contratti stipulati con Organizzazioni di produttori quali quelle precedentemente definite. Il contenuto del contratto deve riportare gli estremi del riconoscimento dell'Organizzazione (normativa, Ente che ha effettuato il riconoscimento, periodo, ecc). Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.
- 6) Contratti stipulati con produttori di base singoli/ associati o contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli di base, avallati dalle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola. L'avvallo può essere contenuto nel contratto stesso o può essere espresso con documento separato che faccia specifico riferimento ai contratti stessi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che

almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.

Le condizioni di cui ai punti 5) e 6) sono fra loro alternative.

Ciò premesso, la somma dei pesi attribuiti alle diverse condizioni non può superare il punteggio massimo di 10 punti attribuito al criterio.

8.3.b INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il criterio è assegnato ad interventi in cui la percentuale di investimenti finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di lavorazione/trasformazione sia superiore al 70% del costo totale al netto della voce spese generali.

Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. La quota di investimento da rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al fine del calcolo della percentuale è data dalla somma delle singole voci afferenti al raggruppamento "impianti e macchinari specifici" più le voci "condizionamento - climatizzazione" e "per celle frigo" afferenti al raggruppamento "impianti fissi". A supporto della metodologia precedentemente esposta occorre produrre uno specifico schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del caso, dettagliate le voci di spesa che concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo percentuale. Detto schema deve risultare coerente con la disaggregazione di costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. Si specifica che nel caso di impianti di refrigerazione, condizionamento, atmosfera controllata, ecc. a servizio di celle frigo deve essere computato il solo costo dell'impianto, quale risulta dal preventivo di spesa, con esclusione delle opere fisse complementari quali pannellature, porte, infissi, ecc. Si sottolinea infine che le singole voci di spesa inserite nel raggruppamento "impianti e macchinari specifici" devono essere oggettivamente riconducibili al processo/prodotto cui l'investimento è finalizzato.

8.3.c CERTIFICAZIONI

- Adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. (CE) 761/01 (EMAS). Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato. Nel caso di investimenti rivolti a più impianti il punteggio è attribuito nel caso l'impianto/i certificati siano oggetto di almeno il 60% degli investimenti al netto della voce spese tecniche.
- Certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Adesione alle normative UNI 10939 certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare o certificazione ISO 22005 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard). Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

8.3.d VANTAGGI PER L'OCCUPAZIONE

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori legato alla realizzazione del progetto presentato. La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell'accordo sottoscritto.

8.3.e PRODUZIONI BIOLOGICHE

Il calcolo è riferito alla somma dei quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici prodotti e/o lavorati.

Esclusivamente nei settori “ortofrutticolo”, “cerealicolo”, per i progetti riconducibili al comparto “latte alimentare e latticini freschi” e per quelli rivolti a macelli di carne suina è data facoltà, su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di riferimento i quantitativi in valore assoluto di prodotti finiti certificati biologici lavorati o trasformati nell'impianto/i oggetto di investimento, o il numero di suini interi macellati nell'impianto/i oggetto di investimento. In questo caso la ponderazione avverrà in funzione di quanto esplicitato al punto 8.3.e del Avviso pubblico.

Per entrambe le metodologie occorre considerare le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella “Produzioni realizzate pre-progetto” dell'allegato 4.B.

La dimostrazione deve avvenire producendo idonea certificazione, suddivisa per tipologia di prodotto, rilasciata dall'Organismo di Certificazione che controlla la produzione della struttura. In alternativa potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, in cui sono indicati i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per tipologie, e l'Organismo di Certificazione cui sono demandati i controlli.

8.3.f PRODUZIONI DI QUALITÀ

Sono valutate:

- 1) le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 (esclusa la tutela transitoria);
- 2) le produzioni della viticoltura DOC e DOCG riconosciute ai sensi della Legge 10 febbraio 1992 n. 164 sulla denominazione dei vini e conformi al Reg. (CE) 1493/99, Titolo IV;
- 3) le produzioni immesse sul mercato col marchio “Qualità Controllata” di cui alla Legge Regionale n. 28/1999.

Il calcolo è riferito alla somma dei prodotti finiti cui l’investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti di qualità ottenuti nel corso dell’ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella “Produzioni realizzate pre-progetto” dell’allegato 4.B.

Nel caso di macelli di carne suina il punteggio attribuibile in funzione del punto 1) è calcolato rapportando il numero di suini certificati ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 al numero totale dei suini in ingresso.

La dimostrazione deve avvenire producendo:

1. per le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 e, nel caso di strutture di macellazione, per i suini interi, idonea attestazione rilasciata dall’Organismo di Certificazione. In alternativa potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, in cui siano indicati i quantitativi di prodotto a denominazione d’origine e l’Organismo di Certificazione;
2. per le produzioni della viticoltura DOC e DOCG riconosciute ai sensi della Legge 10 febbraio 1992 n. 164 sulla denominazione dei vini e conformi al Reg. (CE) 1493/99, Titolo IV, denunce di produzione e di declassamento delle singole tipologie di prodotto. In alternativa potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, in cui siano indicati i quantitativi riferiti a ciascuna tipologia di prodotto;
3. per le produzioni immesse sul mercato col marchio “Qualità Controllata”, di cui alla Legge Regionale n. 28/1999, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, in cui siano indicati i quantitativi di prodotto, suddivisi per tipologie e l’Organismo di Certificazione.

I punteggi relativi ai punti 1) e 3) non sono cumulabili in riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti finiti.

Allegato F)

**Misura 411, azione 5 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” –
Reg. (CE) 1698/2005**

Numero della domanda _____	CUAA o Partita IVA _____
-------------------------------	-----------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Legge 4 Gennaio 1968, n° 15, art. 4 D.P.R. 20 ottobre 1998 n° 403, art. 2

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____
residente a _____ in Via _____

in qualità di Legale Rappresentante della ditta

DICHIARA

di operare, nel settore di riferimento per il quale domanda di aiuto, in prevalenza nell'ambito di una filiera locale (documenti fiscali comprovanti che almeno il 50% dei prodotti agricoli sono acquisiti da aziende agricole con sede legale e operativa nel territorio di competenza del Gal)	sì	no
di acquisire, per il solo settore dei cereali biologici, almeno il 50% della produzione da aziende agricole biologiche con sede legale e operativa nel territorio di competenza del Gal, attestata da apposita documentazione fiscale	sì	no

Data: _____

In fede *

*: Ai sensi dell'art. 3, comma 11, della L. n° 127/97, come successivamente modificato dall'art.2, comma 10, della L. 191/98, la sottoscrizione di istanze da produrre al GAL non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza dell'addetto a riceverla, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica

ALLEGATO 4A

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

RICHIEDENTE:

RAGIONE SOCIALE

--

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

1. Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
2. Installazioni esistenti;
3. Titolo del progetto;
4. Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
5. Ubicazione dell'investimento previsto;
6. Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1) Opere di sistemazione esterna	A misura	€	
2) Opere edili ed affini propriamente dette	A misura	€	
3) Opere edili ed affini complementari	A preventivo	€	
4) Strutture prefabbricate	A preventivo	€	
5) Impianti fissi	A preventivo	€	
6) Impianti specifici funzionali alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti	A preventivo	€	
7) Macchinari ed attrezzature generiche	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 1		€	
8) Investimenti immateriali (esclusi onorari e consulenze)	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 2		€	
9) Spese generali		€	
TOTALE GENERALE		€	

N.B.: Il totale degli investimenti immateriali (punti 8 e 9) non deve superare il 12% degli investimenti materiali (totale punti da 1 a 7). L'importo delle spese generali (onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato, punto 9) non deve superare il 10% del costo complessivo del progetto (totale punti da 1 a 8).

7. Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate prima e dopo la realizzazione dell'investimento;
8. Descrizione dei vantaggi economici derivanti ai produttori agricoli a seguito della realizzazione del progetto.

ALLEGATO 4.B**MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI****RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

Materie prime lavorate per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Produzione realizzata per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Indicare la resa media entro la quale si opera

--

 %

SITUAZIONE POST INVESTIMENTO**Materie prime per tipologia****quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Produzione realizzata per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Legenda tipo prodotto da inserire

Bio	01	BIO
Qualità controllata L.R. 28/99	02	QC
Denominazione origine riconosciuta	03	DOP
	04	DOP/BIO
	05	IGP
	06	IGP/BIO
L.164/92 su denominazione dei vini	07	DOC
	08	DOC/BIO
	09	DOCG
	10	DOCG/BIO
Altri prodotti (non rientranti nelle precedenti tipologie)	11	A

Note per la compilazione:

- Compilare un unico Allegato 4B con i dati aggregati di tutti gli stabilimenti interessati dal progetto;
- Devono essere indicate tutte le materie prime lavorate e le relative produzioni che in domanda sono raggruppate in macrovoci;
- Le quantità totali espresse in domanda devono coincidere con quelle indicate nel presente modello;
- Le quantità vanno espresse per quanto possibile in tonnellate (anche per il latte lavorato);
- Le quantità di vino, aceto, succhi, ecc. vanno espresse in ettolitri;
- La colonna n. pezzi è un'integrazione delle due colonne che precedono (in particolare per gli animali vivi, i formaggi, le cosce fresche, i prosciutti, i salumi e le uova oltre ai quantitativi in tonnellate indicare anche il numero dei pezzi);
- Per i fiori recisi va utilizzata esclusivamente la colonna n. pezzi.

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESCELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. prev.,data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
Opere edili complementari:							
1)							
2)							
Prefabbricati:							
1)							
2)							
Impianti fissi:							
Elettrico:							
1)							
2)							
Condizionamento – climatizzazione:							
1)							
2)							
Per celle frigo (refrigerazione, atmosfera controllata):							
1)							
2)							
Termico:							
1)							
2)							
Idrico:							
1)							
2)							
Depurazione:							
1)							
2)							
Antincendio:							
1)							
2)							

Controllo e sorveglianza:							
1)							
2)							
Telefonico, trasmissione dati:							
1)							
2)							
Per la produzione di energia da fonti rinnovabili:							
1)							
2)							
Altro:							
1)							
2)							
Impianti, macchinari e attrezzature specifiche:							
per ritiro e ricezione							
1)							
2)							
per macellazione							
1)							
2)							
per lavorazione tal quale							
1)							
2)							
per trasformazione							
1)							
2)							
per magazzini stagionatura							
1)							
2)							
per confezionamento							
1)							
2)							
fissi per movimentazione							
1)							
2)							

recupero e smaltimento rifiuti e sottoprodotti agroindustriali							
1)							
2)							
Altro							
1)							
2)							
Macchinari e attrezzature generiche:							
Per movimentazione:							
1)							
2)							
Per trasporto:							
1)							
2)							
Per pesatura:							
1)							
2)							
Per pulizia ambienti:							
1)							
2)							
Per punto vendita:							
1)							
2)							
Per laboratorio:							
1)							
2)							
Per spogliatoi:							
1)							
2)							
Hardware:							
1)							
2)							
Altro:							
1)							
2)							

Investimenti immateriali							
Acquisto di software:							
l)							
Creazione e/o implementazione siti internet:							
l)							
Acquisto di brevetti e licenze:							
l)							

N.B.:

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione asseverata da professionista/i di provata esperienza, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

Nel caso la spesa riguardi interventi di completamento di strutture e/o impianti già in essere, è ammessa la presentazione di un'unica offerta.

Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e asseverato da professionista/i di provata esperienza.